

Corte di Cassazione

Sentenza del 20/02/2006 n. 3618

Intitolazione:

Imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) - Accertamento e riscossione -
Avviso di accertamento - Notifica - Notifica ad una societa' -
Irreperibilita' - Notifica alla persona fisica che la rappresenta -
Ammissibilita' - Limiti.

Massima:

In tema di IVA, nel caso in cui sia impossibile eseguire la notifica dell'avviso di accertamento nella sede della societa' contribuente, questa puo' essere effettuata mediante consegna dell'atto, con le modalita' di cui agli artt. 138, 139 e 141 c.p.c. alla persona fisica che rappresenta la societa' - anziche' con le formalita' previste in caso di irreperibilita' dell'art. 140 del codice di rito - solo se essa risieda nell'ambito del comune di domicilio fiscale della contribuente.

*Massima redatta dal Servizio di documentazione Economica e Tributaria.

Testo:

Svolgimento del processo

La S.r.l. Immobiliare Z. propose ricorso avverso avviso di liquidazione notificatole - per Invim straordinaria relativa all'immobile di Monza, via... (part. cat. n. 1000533), di sua proprieta' - in esito ad accertamento di maggior valore finale dell'immobile, rispetto a quello indicato nella dichiarazione.

La societa' ricorrente sosteneva che l'ufficio aveva determinato il valore dell'immobile con riferimento a quello degli immobili situati in zona "centrale", mentre l'immobile in oggetto e' situato in zona "periferica".

Respinto il ricorso dalla Commissione provinciale adita in considerazione del fatto che il maggior valore dell'immobile risultava determinato con accertamento divenuto definitivo perche' non opposto, l'Immobiliare Z. S.r.l. propose appello che fu accolto dalla Commissione regionale, con conseguente annullamento dell'atto impugnato.

I giudici del gravame, in particolare, rilevarono l'invalidita' della notificazione del pregresso avviso di accertamento, in quanto essa, rivelatasi impossibile presso la sede della societa', era stata direttamente eseguita con le modalita' scaturenti dalla previsione del combinato disposto dall'art. 140 del codice di procedura civile e art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 e non precedentemente tentata presso il domicilio della legale rappresentante della societa' destinataria dell'atto, come prescritto dall'art. 145, comma 3, del codice di procedura civile.

Avverso tale decisione, l'Amministrazione delle finanze ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

La societa' contribuente non si e' costituita.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso, l'Amministrazione finanziaria deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 112 del codice di procedura civile e art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992 nonche' omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, lamentando che i giudici del gravame avrebbero accolto l'eccezione di difetto di notificazione del pregresso avviso di accertamento, ancorche' detta eccezione fosse stata formulata dalla societa' contribuente per la prima volta in appello, posto che le sue contestazioni era restate circoscritte, in primo grado, alla congruita' dei valori accertati dall'ufficio.

La censura e' infondata.

In proposito, deve, invero, rilevarsi che, nella stessa sentenza impugnata, viene dato atto che l'invalidita' della notificazione dell'avviso di accertamento era stato dedotto dalla societa' contribuente, gia' nel corso del giudizio di primo grado, con la memoria illustrativa depositata il 10 marzo 1997, e che tale circostanza non risulta, peraltro, minimamente contraddetta dall'Amministrazione ricorrente.

Con il secondo motivo di ricorso, l'Amministrazione finanziaria deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, artt. 138, 139, 140 e 145 del codice di procedura civile nonche' omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Sostiene, in particolare, che, in base alle richiamate disposizioni, la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge occorre notificare al contribuente che sia societa' commerciale, va eseguita - ove non possa essere eseguita presso la sede della societa' medesima - nelle forme di cui al combinato disposto dall'art. 140 del codice di procedura civile e art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 (nella specie adottate per la notifica dell'avviso di accertamento prodromico all'impugnato avviso di liquidazione), senza possibilita' alcuna di ricorrere all'applicazione del criterio, configurato dall'art. 145, comma 3, del codice di procedura civile come sussidiario nel sistema delle notificazioni alle persone giuridiche, della notificazione al legale rappresentante dell'ente.

Il motivo di ricorso e' fondato nei termini di seguito esposti.

Nello stabilire che alla notificazione degli avvisi e degli altri atti che debbono essere notificati al contribuente si applicano le norme stabilite dagli artt. 137 e seguenti del codice di procedura civile ad eccezione di quelle contenute negli artt. 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile, l'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 enuncia anche la regola (vd. lettera c che tale notificazione deve essere fatta nel comune costituente il domicilio fiscale del destinatario.

Come gia' reiteratamente affermato da questa Corte (vd. Cass. nn. 6609/2002, 3558/2002, 2620/2000, 3140/1998) a tale regola - che, nell'ambito delle notificazioni degli atti tributari, presenta inequivoca portata generale - non si sottrae l'ipotesi della notificazione a soggetti diversi dalle persone fisiche (soggetti in relazione ai quali il domicilio fiscale va individuato, a norma dell'art. 58 del D.P.R. n. 600/1973, nel comune in cui si trova la loro sede legale o, in mancanza ed in via gradata, la sede amministrativa, una sede secondaria o una stabile organizzazione ovvero dove viene esercitata la loro prevalente attivita'), con l'effetto che il coordinamento della disciplina di cui all'art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 con quella di cui all'art. 145 del codice di procedura civile, che di conseguenza si impone, comporta necessariamente che, in caso di impossibilita' di eseguire la notificazione presso la sede di una societa' commerciale, il criterio sussidiario della notificazione alla persona fisica che la rappresenta, previsto dall'art. 145, comma 3, del codice di procedura civile deve ritenersi suscettibile di applicazione solo condizionatamente alla circostanza che tale persona fisica, oltre ad essere identificata nell'atto, risieda nel comune di domicilio fiscale dell'ente.

Ritenendo l'invalidita' della notifica del pregresso avviso di accertamento, in base al puro e semplice rilevamento della mancata sua esecuzione nei confronti del legale rappresentante con le modalita' di cui agli artt. 138, 139 e 141 del codice di procedura civile, la sentenza impugnata non si e' attenuta al criterio sopra indicato e va, pertanto, cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, ad altra Sezione della Commissione regionale della Lombardia. Ai fini della valutazione della validita' della notifica del pregresso avviso di accertamento, questa terra' conto, in aderenza al principio enunciato, dell'eventuale ricorrenza delle condizioni ivi indicate.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente procedimento, ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.